ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA, dott.ssa Maria Cristina Vitale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n.82952/14 R.G. , promossa dalla sig.ra M[redacted] M[redacted] (C.F. [redacted] elettivamente domiciliata in R[redacted] alla V[redacted] B[redacted] d[redacted] S[redacted] , c.n.[redacted] presso lo studio dell'Avv.to M[redacted] D[redacted] che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione .

ATTRICE

CONTRO

U[redacted] A[redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma alla Via Carlo Mirabello , n.17 presso lo studio dell'Avv. Fulvio Zardo ,dell'Avv. Giobbe Zardo e dell'Avv. Roberta Neri che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta .

CONVENUTA

E

Sig. ri S[redacted] P[redacted] E C[redacted] M[redacted] C[redacted].

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO : risarcimento danno da sinistro stradale .

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra M[redacted] M[redacted] conveniva in giudizio la società U[redacted] A[redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed i sig.ri S[redacted] P[redacted] E C[redacted] M[redacted] C[redacted] per ivi sentire dichiarare la responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro stradale de quo (se stessa e la sig.ra C[redacted] M[redacted] C[redacted]) , e , di conseguenza , sentire condannare la summenzionata compagnia assicuratrice al risarcimento del danno materiale riportato dal proprio veicolo a seguito del sinistro occorsole , danno da liquidarsi nella somma di euro 7.248,08 , da ridursi al 50% in ragione dell'applicazione dell'art. 2054/2 c.c. , oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo ; il tutto con vittoria di spese , diritti , ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario , come da nota spese allegata . Deduceva al riguardo che mentre si trovava alla guida della sua autovettura Citroen C1 , targata[redacted], in R[redacted] , sul V[redacted] C[redacted]n[redacted] G[redacted] di L[redacted]e con direzione V[redacted] P[redacted] , sulla corsia di sinistra , l'autovettura Toyota Yaris , targata [redacted], di proprietà del sig. S[redacted] R[redacted]e condotta nell'occasione dalla sig.ra C[redacted] M[redacted] C[redacted] , nell'immettersi sul summenzionato Viale , senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli in marcia , tagliava la strada da destra verso sinistra all'autovettura dell'attrice per entrare in direzione vietata in un'area di parcheggio posta sulla sinistra della carreggiata ; che l'istante non riusciva ad evitare l'urto con la Toyota Yaris , colpendola nella parte posteriore e spingendola a ridosso di un'autovettura Hyundai che si trovava in sosta nell'area di parcheggio ; che a causa dell'urto l'autovettura di proprietà dell'istante riportava

ingenti danni materiali quantificati in euro 7.448,08 , come da preventivo che veniva depositato in atti ; che interveniva sul luogo del sinistro i Vigili Urbani che redigevano apposito verbale di sinistro stradale ; che l'evento dannoso è riconducibile , in un rapporto causa-effetto , alla responsabilità concorsuale in maniera paritaria delle conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nell'incidente stradale de quo ; che invano veniva richiesto il ristoro del danno alla convenuta società assicuratrice . Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice U[redacted] A[redacted] spa che contestava strenuamente la ricostruzione del sinistro stradale effettuata da parte istante e , dunque , contestava il fatto che l'evento dannoso potesse essere ricondotto , in via concorsuale , alle condotte di guida parimenti imprudenti e negligenti delle conducenti dei veicoli ; ed invero , evidenziava che, dall'esame del verbale della Polizia Municipale di R[redacted] , versato in atti , emergesse con tutta evidenza che il sinistro de quo fosse riconducibile alla esclusiva condotta di guida avventata della stessa attrice che non rispettava l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede ; la contestazione da parte della convenuta non si limitava all'an debeatur , ma coinvolgeva anche il quantum ; ed invero , evidenziava come l'istante avesse prodotto solo un mero preventivo di spesa , documento questo che non può assumere la veste di prova certa della attribuibilità di tutte le voci di danno ivi elencate all'evento dannoso verificatosi ; dunque , chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non sufficientemente provata ; il tutto con vittoria di spese e diritti di causa , oltre accessori di legge . I sig.ri S[redacted] P[redacted] E C[redacted] M[redacted] C[redacted] non si costituivano e , dunque , se ne dichiarava la contumacia . Veniva

richiesto ed ammesso l'interrogatorio formale della convenuta rimasta contumace , sig.ra C[redacted] M[redacted] C[redacted] ; una volta espletato l'interrogatorio formale della convenuta contumace , non si riteneva necessaria l'ammissione della CTU. Precisate , dunque , le conclusioni dai procuratori delle parti così come riportato sopra , depositate note autorizzate , la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione di causa , ed , in particolare modo, dall'esame del verbale di sinistro stradale redatto dalla Polizia Municipale di R[redacted] C[redacted] , nonché dalle dichiarazioni rese dalla convenuta contumace , sig.ra C[redacted] M[redacted] C[redacted] , in interrogatorio formale , non sembra che possano ravvisarsi sufficienti ed idonei elementi probatori in grado di accreditare la tesi attorea della paritaria responsabilità concorsuale delle due conducenti dei veicoli incidentati ; ed invero , l'esame attento della relazione di incidente stradale versata in atti , congiunto con l'esame di quanto dichiarato dalla convenuta contumace , e con l'esame delle voci riportate nel preventivo di spesa prodotto dall'istante , inducono chi scrive ad alcune considerazioni che si vanno ad illustrare . La convenuta , sig.ra C[redacted] M[redacted] C[redacted] , ascoltata in interrogatorio formale , ribadiva quanto già dichiarato nell'immediatezza del fatto ai Vigili Urbani intervenuti sul luogo del sinistro , e cioè che "percorrevo V[redacted] C[redacted] nella G[redacted] di L[redacted] , proveniente da V[redacted] G[redacted] F[redacted] , avevo percorso già duecento metri dalla prima per girare a sinistra su V[redacted] E[redacted] D[redacted] C[redacted] , ma prima di questa traversa ho dovuto rallentare perché stava uscendo un veicolo dal parcheggio ubicato sulla sinistra all'altezza del numero civico [redacted]

poco prima di V[redacted] E[redacted] di C[redacted] . Fino a tale momento nessun veicolo stava dietro di me . Dopo che il veicolo che usciva dal parcheggio si era immesso sulla via da me percorsa , nell'atto di riprendere la marcia , sono stata colpita violentemente dietro dalla sig.ra M[redacted] M[redacted] che guidava la Citroen . Dopo essere stata colpita nella parte posteriore sono stata scaraventata in avanti contro qualcosa che non ricordo , forse il ciglio della strada . Dopo di che ho perso il controllo del veicolo che è andato a finire sulla rampa di uscita del parcheggio ....." . Questa lucida ricostruzione della dinamica veniva fornita dalla convenuta contumace anche nell'immediatezza del fatto ai verbalizzanti , e sembra essere in linea anche con il grafico riportato dagli agenti della Polizia Municipale nella relazione di incidente stradale versata in atti (va evidenziato che verbalizzanti hanno precisato che i veicoli così come indicati nel grafico non corrispondono ai veicoli indicati nella prima pagina del verbale stesso ; ed invero , il veicolo Citroen dell'istante , nella prima pagina viene indicato con la lettera A , mentre nel grafico , erroneamente , viene indicato con la lettera B ; il veicolo Toyota Yaris viene indicato , nela prima pagina con la lettera B , mentre nel grafico , con la lettera A ; i verbalizzanti , in alto a destra del grafico , precisano , comunque , tale circostanza) . Dunque , appare di tutta evidenza che l'istante avesse tamponato l'autovettura condotta dalla convenuta contumace . Ma per potere escludere un grado di colpa , anche minima , in capo alla sig.ra C[redacted] M[redacted] C[redacted], è valsa un'ulteriore considerazione . Dal grafico risulta evidente che il veicolo A (si ripete , il veicolo A è la Toyota Yaris , cioè quello condotto dalla convenuta per l'inversione di lettere operata dagli agenti verbalizzanti) si trovasse già al di là dell'intersezione

stradale fra V[redacted] C[redacted] G[redacted] L[redacted] e V[redacted] G[redacted] F[redacted]; il veicolo B (si ripete il veicolo B è il veicolo Citroen C1) è subito dietro il veicolo A , in posizione chiaramente "tamponante" ; i danni riportati dai due veicoli , descritti nel verbale di incidente stradale versato in atti , fa pensare ad un urto da tamponamento da dietro ; i danni prodotti inducono ragionevolmente a ritenere che il veicolo tamponante con avesse un'andatura moderata e non avesse rispettato la prescrizione di cui all'art. 149 del c.d.s. (distanza di sicurezza) . Giova ricordare che è principio di diritto del tutto pacifico nell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione , quello per cui , il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire l'arresto tempestivo del mezzo , evitando collisioni con il veicolo che precede (Cass. nn. 19493/2007 , 3282/2006 , 11444/1998 , 8917/1995, 5672/1990) . Va anche osservato che , in corso di giudizio , alcun elemento probatorio valido è stato fornito da parte istante circa la circostanza che , per esempio , la conducente del veicolo Toyota Yaris , avesse bruscamente frenato o , se si vuole , con espressione più gergale , "inchiodato" , dimostrando , così , la ricondicibilità dell'evento dannoso alla responsabilità concorsuale paritaria di entrambi le conducenti dei veicoli sinistrati ; dunque , alla luce degli elementi in possesso di chi scrive , non sembra che ci si possa discostare da una presunzione de facto di inosservanza dell'obbligo della distanza di sicurezza in capo all'istante , con esclusione della applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054/2 c.c. . Va ancora aggiunta un'ulteriore considerazione . Alla scarsità di idonei supporti probatori circa la ricostruzione del sinistro effettuata da parte istante , corrisponde

anche una scarsità di validi supporti probatori circa il quantum debeatur . Ed invero , l'attrice si è limitata a fornire un mero preventivo di spesa , neanche corredato da fotografie illustrative , che non può assumere valore di prova , in quanto , come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione (sen n. 26693/2011) , esso è un documento redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio ; dunque , anche sotto il profilo del quantum debeatur , l'assunto attoreo sarebbe risultato debole, perché non sorretto da un'idonea impalcatura probatoria . Alla luce di tali considerazioni , la domanda , non può essere accolta . Infine , per quanto concerne le spese di causa , esse seguono la soccombenza , e si liquidano come in dispositivo , tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M[redacted] M[redacted] nei confronti di U[redacted] A[redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore , e di S[redacted] P[redacted] E C[redacted] M[redacted] C[redacted], ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1) Rigetta la domanda , e per l'effetto ,

2) Condanna l'istante al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 675,00 , di cui euro 109,00 per spese , ed il restante per diritti , oltre IVA e CPA come per legge .

ROMA, li 04/02/16 .

IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Maria Cristina Vitale)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 9.12.16
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabrina Mori